

# La disciplina sui concorsi di progettazione

**Il ricorso al concorso di progettazione sta avendo negli ultimi tempi una significativa diffusione. Una panoramica sulla normativa di riferimento**

**Roberto Mangani**

Avvocato, responsabile ufficio legale di Grandi Stazioni S.p.A.

**D**al punto di vista normativo, la prima disciplina del concorso di progettazione si trova nel Decreto 157/95 che, per sua espressa previsione, regola lo svolgimento di tale concorso anche nei settori c.d speciali. In realtà, il Decreto 157, all'articolo 26, si era limitato a individuare alcuni principi di base, senza entrare in una regolamentazione dettagliata di tutte le relative fasi procedurali.

E' solo con la Legge 109/94 sui lavori pub-

blici e, soprattutto, con il relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 554/99 che il legislatore nazionale ha dettato una disciplina sufficientemente articolata del concorso di progettazione nonché, anche se in misura più limitata, del concorso di idee.

Va peraltro evidenziato che il riconoscimento del concorso di progettazione da parte del legislatore della Legge 109 è stato abbastanza limitato. L'articolo 17, comma 13, prevede infatti che, nell'ipotesi di progettazione relativa a lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico - artistico, conservativo e tecnologico, le amministrazioni sono chiamate a valutare in via prioritaria l'opportunità di procedere ad un concorso di progettazione. In sostanza, un semplice invito a dare preferenza a questa forma di acquisizione del progetto, che non assume alcun carattere vincolante e che lascia l'amministrazione comunque libera di optare per la strada più tradizionale e conosciuta dell'affidamento dell'ordinario incarico di progettazione.

Sotto questo profilo, deve essere ben chiaro che il concorso di progettazione da un lato, e l'ordinaria gara per affidare l'incarico di progettazione dall'altro, sono due modalità di acquisizione del progetto profondamente diverse nei presupposti e negli obiettivi cui tendono. Con il concorso di progettazione l'amministrazione mira a entrare in possesso di una "idea progettuale" che, dopo un'adeguata valutazione delle proposte pervenute, fa propria e pone a base delle successive elabo-

**Il fine ultimo del concorso di progettazione è costituito dall'acquisizione di un'idea progettuale dietro pagamento di un corrispettivo, così da consentire alla stessa amministrazione di poter operare le sue scelte in merito ai successivi approfondimenti progettuali.**



razioni. Con la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione, l'obiettivo è invece quello di acquisire un progetto completo inteso più come risultato di un servizio prestato che come un contributo di idee.

Con formula sintetica ma efficace si può dire che con il concorso di progettazione l'amministrazione sceglie "il progetto", mentre con la gara di progettazione sceglie "il progettista".

In realtà, questa netta differenziazione di finalità subisce poi, nella concreta disciplina normativa, una certa attenuazione. Proprio il DPR 554/99, infatti, nel regolamentare agli articoli 59 e seguenti il concorso di progettazione, ha introdotto dei momenti di collegamento con l'affidamento degli incarichi di progettazione che rendono il quadro necessariamente più articolato.

### **Il concorso di idee**

Prima di esaminare nel dettaglio l'articolata disciplina del concorso di progettazione contenuta nel DPR 554, qualche cenno va fatto anche al concorso di idee. La sua disciplina è contenuta negli articoli 57 e 58 del DPR 554 e si traduce, in realtà, nell'indicazione di alcune regole basilari.

Viene così stabilito che esso si svolga nella forma del pubblico incanto, attraverso la predisposizione di un bando avente i contenuti indicati all'articolo 58, finalizzati a fornire agli interessati le informazioni necessarie affinché essi possano partecipare al concorso con sufficiente cognizione di causa. Il bando deve essere sottoposto alle ordinarie regole di pubblicità qualora l'importo del concorso sia pari o superiore a 200.00 euro. Attraverso tale concorso l'ente committente acquisisce una proposta ideativa che deve essere espressa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Tuttavia non possono essere richiesti elaborati progettuali di livello superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. La valutazione delle proposte è affidata a una commissione giudicatrice composta da un numero di componenti non inferiore a tre,



### **Il concorso di progettazione ha di norma come oggetto la richiesta di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare.**

esperti nella materia oggetto del concorso, di cui almeno uno deve essere dipendente della stazione appaltante. La valutazione avviene sulla base di criteri e metodi che il legislatore non esplicita, ma che devono invece essere puntualmente indicati dall'ente committente nel relativo bando di gara.

All'idea ritenuta migliore è attribuito un congruo premio. Tale idea resta di proprietà della stazione appaltante che, previa una più compiuta definizione dei suoi aspetti tecnici, la può utilizzare come base d'asta di un successivo concorso di progettazione o di una gara di progettazione in senso proprio. In questo caso il vincitore del concorso di idee, sempre se in possesso dei relativi requisiti soggettivi, è ammesso a partecipare al concorso di progettazione o alla gara di progettazione.

### **Il concorso di progettazione: l'oggetto del concorso**

Significativamente più articolata è la disciplina del concorso di progettazione dettata dal DPR 554. Partendo dalle disposizioni relative all'oggetto, l'articolo 59, comma 3, prevede che il concorso di progettazione ha di norma ad oggetto la richiesta di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare. Resta quindi esclusa la possibilità di richiedere ai concorrenti un grado di progettazione più avanzato (definitiva o addirittura esecutiva). Similmente a quanto previsto per il concorso di idee, anche per quello di progettazione, la sua articolazione tipica prevede che, a fronte delle proposte progettuali presentate dai par-

tecipanti al concorso, l'amministrazione scelga quella ritenuta migliore e premi il vincitore con una somma di denaro. Il pagamento del premio comporta l'acquisizione del progetto vincitore nel patrimonio dell'amministrazione, che ne diviene proprietaria (comma 5). In sostanza, il fine ultimo del concorso di progettazione è costituito dall'acquisizione in proprietà da parte dell'amministrazione di un'idea progettuale, sviluppata nella forma del progetto preliminare, dietro pagamento di un corrispettivo, così da consentire alla stessa amministrazione di poter operare le sue scelte in merito ai successivi approfondimenti progettuali.

Rispetto a questo percorso tipico, il DPR 554/99 ha tuttavia introdotto, come si accennava, delle significative varianti. Il comma 5 dell'articolo 59 prevede infatti che, a determinate condizioni, al vincitore del concorso possano essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione (definitiva ed esecutiva). Il successivo comma 6, prevede poi una disciplina ancora più cogente qualora il concorso si svolga in due gradi: il primo grado avente ad oggetto proposte di idee che vengono selezionate ai fini dell'individuazione di coloro chiamati a partecipare al secondo grado, avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare. In questa ipotesi la norma regolamentare stabilisce che al vincitore finale – sempre nel ricorso di determinate condizioni - sia affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, affidamento che quindi non è più una semplice facoltà – come nell'ipotesi precedente – ma diviene un

vero e proprio obbligo.

Il comma 7 prevede poi un'ulteriore articolazione del concorso in due gradi: in questa ipotesi l'amministrazione richiede nel primo grado la presentazione di un progetto preliminare e nel secondo grado la presentazione di un progetto definitivo. Queste specifiche previsioni vengono in qualche modo ad alterare i caratteri tipici del concorso di progettazione. Esso non è più esclusivamente lo strumento per dotarsi di un'idea progettuale di cui l'amministrazione acquisisce la proprietà per metterla a base dei successivi sviluppi progettuali, ma diviene anche una modalità di affidamento di un incarico di progettazione. Questa significativa variante dell'impianto tipico del concorso di progettazione inserisce al suo interno degli elementi spuri, che pongono peraltro una problematica specifica in relazione alle condizioni in presenza delle quali il vincitore di un concorso può rendersi affidatario del successivo incarico di progettazione.

### **I requisiti per la partecipazione al concorso e i requisiti per l'affidamento dell'incarico**

I requisiti che i concorrenti devono possedere per partecipare al concorso non trovano alcuna regolamentazione norma-

tiva. Si deve quindi ritenere che essi possano liberamente essere definiti dall'ente committente nell'ambito di una sua scelta discrezionale, che deve rispondere unicamente a criteri di logicità e ragionevolezza. Questa scelta appare assolutamente coerente con la natura tipica del concorso di progettazione. I requisiti non devono essere quelli propri richiesti per l'affidamento di incarichi di progettazione. Questi ultimi, infatti, tendono a dimostrare una consistenza economica, organizzativa e finanziaria che non ha senso richiedere a chi deve limitarsi a produrre una "idea progettuale". Ciò non significa, ovviamente, che l'amministrazione non possa stabilire dei requisiti che facciano riferimento alle esperienze pregresse e ai curricula dei partecipanti; ma tale riferimento non può e non deve essere così stringente come quello individuato ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione dagli articoli 63 e 66 del DPR 554/99. I requisiti più stringenti vengono invece in qualche modo in considerazione per l'ipotesi in cui, nell'ambito del concorso di progettazione, sia previsto il successivo affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e/o esecutiva. Secondo quanto esplicitamente previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 59 l'affidamento dell'incarico di progettazione al vincitore del concorso è subordinato alla condizione che esso sia in possesso dei requisiti richiesti nel bando. Il problema che si pone è, se nello stabilire tali requisiti, l'ente committente sia necessariamente vincolato ai parametri qualitativi e quantitativi stabiliti dagli articoli 63 e 66 con riferimento all'affidamento degli incarichi di progettazione. In altri termini, si tratta di capire se i requisiti per l'affidamento degli incarichi di progettazione conseguente ad un concorso debbano necessariamente coincidere con i requisiti previsti per l'ipotesi in cui tale affidamento sia operato in via autonoma e diretta. Non sembra potersi dubitare che i requisiti debbano, in entrambi i casi, essere i

medesimi. Una soluzione diversa creerebbe una illogica e ingiustificata disparità di trattamento, poiché per l'affidamento di un incarico si finirebbe per stabilire requisiti diversi a seconda delle modalità con cui si procede. Ne consegue che l'ente committente, nel richiedere tali requisiti in sede di bando del concorso di progettazione, dovrà necessariamente fare riferimento a quanto previsto dagli articoli 63 e 66 del DPR 554. Va tuttavia fatta una puntualizzazione fondamentale: tali requisiti devono essere dimostrati esclusivamente per rendersi eventualmente affidatario dell'incarico di progettazione, non certo per partecipare al concorso, i cui requisiti di selezione possono (e anzi debbono) essere diversi. Ne consegue che se il vincitore del concorso, che legittimamente vi ha partecipato in base ai requisiti stabiliti specificamente per tale partecipazione, non avesse poi i requisiti diversi richiesti per rendersi affidatario dell'incarico, si potrà legittimamente associare con altri soggetti per colmare il suo eventuale difetto di qualificazione.

### **La scelta del vincitore del concorso**

L'articolo 61 del DPR 554 rimanda la valutazione delle proposte progettuali dei partecipanti al concorso a criteri e metodi predeterminati indicati nell'allegato C. Quest'ultimo fa riferimento a criteri che attengono sia a elementi qualitativi (caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche) che quantitativi (il costo), individuando in entrambi i casi una parametrizzazione oggettiva. Va osservato al riguardo che nel concorso di progettazione appare difficile predeterminare criteri per la valutazione degli elaborati troppo rigidi e specifici, posto che l'ente committente, nel momento in cui ricorre al concorso, si attende proprio dai concorrenti contributi originali e creativi, come tali non inquadrabili e classificabili in via preventiva.

***I requisiti che i concorrenti devono possedere per partecipare al concorso non trovano alcuna regolamentazione normativa.***